

INDICE

Art. 1 - Premessa

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 – Designato e autorizzato al trattamento

Art. 4 - Informativa

Art. 5 - Finalità dei sistemi e architettura degli impianti

Art. 6 - Trattamento e conservazione dei dati

Art. 7 - Modalità di raccolta dei dati

Art. 8 - Utilizzo di particolari sistemi mobili

Art. 9 - Diritti dell'interessato

Art. 10- Accesso ai filmati

Art. 11 - Sicurezza dei dati

Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati

Art. 13 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

Art. 14 – Norma di rinvio

Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del proprio territorio, dall'Amministrazione Comunale.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini, eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo e coordinamento direttamente gestito dal Comando di Polizia Locale.
3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dall'Amministrazione comunale nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento al D.lgs 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, all'art. 2 del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali e al **Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**.

Art. 2 - Principi generali

1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti. Ai sensi dell'art. 6 del dl 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38 "per la tutela della sicurezza urbana i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico". Per sicurezza urbana si intende la tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati, con esclusione delle funzioni di polizia amministrativa, nonché il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città. Gli impianti di videosorveglianza installati o in corso di realizzazione attengono specificamente e in via principale alla tutela della sicurezza urbana e al presidio eventuale anche delle attività di polizia amministrativa.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i Comuni e il Comando di Polizia Locale sono investiti.
3. Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o

inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

5. principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a tutelare la sicurezza urbana anche nell'ambito di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti

Art. 3 – Designato e autorizzati al trattamento

1. Titolare dei dati è il Comune. Designato al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza è il Comandante della Polizia Locale, il quale può delegare in forma scritta le proprie funzioni. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.

2. Il Comandante individua e nomina, con proprio provvedimento, nell'ambito degli appartenenti al Comando di Polizia Locale, gli autorizzati della gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza.

3. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 4 – Informativa

1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli conformi ai modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali nei casi specificamente previsti dalla normativa.

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.

3. Sul sito istituzionale del Comune di San Sperate è inoltre pubblicata l'informativa concernente le modalità e le finalità degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal D.lgs 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 5 – Finalità dei sistemi e architettura degli impianti

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 6 del dl 11/2009. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre forze di polizia, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi accordi secondo la vigente normativa.

2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:

- tutela della sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, intendendo come sicurezza urbana quanto definito dall'art. 4 del D.L. 14 del 20 febbraio 2017 ;
- tutela della sicurezza stradale, per monitorare la circolazione lungo le strade del territorio comunale e fornire ausilio in materia di polizia amministrativa in generale;
- tutela del patrimonio comunale, per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili comunali;
- al controllo di determinate aree, compreso il monitoraggio di siti ad alto rischio ambientale tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
- all'esigenza, per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali a norma del D.Lgs. 51/2018.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento dei dati personali, rilevati mediante le riprese televisive, e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art.4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica o il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Locale. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica. I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

5. L' Amministrazione comunale promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine l'Amministrazione comunale, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video degli impianti comunali di videosorveglianza, con le modalità di cui al comma 1.

6. L'Amministrazione comunale promuove, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o a uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi. I privati interessati assumono su di sé ogni onere per acquistare le attrezzature e renderle operative, con connessione al sistema centrale, in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto pubblico, le mettono a disposizione dell'Ente a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa. Il Comune assume su di sé gli oneri per la manutenzione periodica e la responsabilità della gestione dei dati raccolti.

7. Nei casi di cui al comma precedente, in accordo con l'Amministrazione comunale e previa stipula di apposita convenzione, i soggetti privati che hanno ceduto i propri impianti di videosorveglianza all'Ente possono decidere, con oneri a proprio carico, di affidare il controllo in tempo reale delle immagini ad un istituto di vigilanza privato, con il compito di allertare ed interessare in tempo reale le Forze di Polizia in caso di situazioni anomale.

8. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente, soprattutto nell'ambito della sicurezza urbana, della prevenzione di attività di microcriminalità, della prevenzione di atti vandalici e del monitoraggio di siti particolari soggetti ad alto rischio ambientale (abbandoni, deposito incontrollato di rifiuti, ecc.). Con questi scopi si vogliono tutelare, inoltre, le fasce più deboli della popolazione e cioè i bambini, giovani e anziani, garantendo quindi un certo grado di sicurezza negli ambienti circostanti gli edifici comunali, le scuole, i parchi, parcheggi, ecc. Inoltre si intende creare un monitoraggio degli snodi stradali più importanti che interessano la comunità locale al fine di prevenire i problemi inerenti i flussi veicolari, nonché della mobilità e della sicurezza stradale. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

Art. 6 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento, effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5, comma 2, e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze investigative di polizia giudiziaria e ad altre esigenze correlate all'attività di istituto, comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione del relativo procedimento amministrativo.

Art. 7 – Modalità di raccolta dei dati

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, le quali saranno progressivamente installate nei punti che saranno di volta in volta individuati, secondo lo sviluppo del sistema, con deliberazioni della Giunta Comunale.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art.3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso l'ufficio di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer. L'impiego del sistema di videosorveglianza è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalla ditta installatrice, conservate agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore **a 7 (sette) giorni** presso la sala di controllo, in presenza di peculiari esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell'attività svolta. Necessitando, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento già accaduto o realmente imminente.

In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate, in tempo inferiore a quello citato.

La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o a indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il Responsabile e agli incaricati del trattamento di cui all'art.3. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

Art. 8 - Utilizzo di particolari sistemi mobili.

A) Body Cam e Dash Cam

1 Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio delle Body Cam (ossia sistemi di ripresa indossabili) e delle Dash Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D.lgs 51/2018 trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".

Il Comando del Corpo curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le microcamere devono essere attivate, dei soggetti autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate nel caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi e dei dati trattati.

2. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione.

La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato.

Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.

3. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi di cui all'art. 11 del Codice e richiamati all'art. 6 del presente regolamento: in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

B) Telecamere modulari e riposizionabili (foto trappole).

1. Il Comando di Polizia Locale può dotarsi di telecamere riposizionabili, anche del tipo foto-trappola, con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo.
2. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comando di Polizia Locale.
3. Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili vengono installati secondo necessità, nei luoghi teatro di illeciti penali; possono essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi, solo qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.lgs 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.
4. In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto

indicato dall'art. 6 del presente regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa.

Art. 9 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c) di ottenere:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
- l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Le istanze sono presentate al titolare o al designato al trattamento.

Art. 10 – Accesso ai filmati.

1. Al di fuori dei diritti dell'interessato, di cui all'Art. 9 del presente regolamento, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.

2. Ogni richiesta dovrà essere indirizzata al designato del trattamento dei dati di cui all'Art. 3 del presente regolamento.

3. Per finalità di indagine, l'Autorità Giudiziaria e la polizia giudiziaria possono acquisire copia delle riprese in formato digitale, formulando specifica richiesta scritta.

4. E' consentito solo all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria di acquisire copia delle immagini. Non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini.

5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi e in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.

6. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'Art. 391-quater c.p.p., può acquisire copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando specifica richiesta al designato del trattamento dei dati. In tal caso il difensore potrà presentare la richiesta motivata e provvedere alle spese per il rilascio di copia digitale dei filmati della videosorveglianza, riversato su apposito supporto. Salvo l'ipotesi di conservazione per diverse finalità, i dati si intendono disponibili per i normali tempi di conservazione.

7. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di Legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. La richiesta deve comunque pervenire al Designato entro i termini di conservazione previsti. Spetterà all'organo di polizia in questione procedere a formale richiesta di acquisizione dei

filmati. Tale richiesta dovrà comunque pervenire entro sessanta giorni dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.

8. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal Designato del trattamento dei dati, dovrà annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.

Art. 11 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale di registrazione individuata, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal Designato al trattamento dei dati.

2. In particolare l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale in servizio presso il Corpo di Polizia Locale autorizzato dal Comandante e agli autorizzati. Possono essere autorizzati solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, preventivamente individuato dal titolare o dal Designato al trattamento.

3. Il Designato alla gestione e al trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

4. Il Designato al trattamento designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.

5. I preposti andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in possesso della qualifica di agenti di Pubblica Sicurezza in Servizio presso la Centrale Operativa e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

6. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del codice di procedura penale.

7. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.

8. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

9. Gli autorizzati al trattamento e i preposti saranno dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema.

10. Al fine di garantire tutte le norme in materia di sicurezza del trattamento dei dati stabiliti dal **Regolamento UE 2016/679** relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali si applica quanto previsto dal relativo Regolamento Comunale.

Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal **Regolamento UE 2016/679** relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art. 2 del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 13 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del **Regolamento UE 2016/679** relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli artt. 37 e seguenti del D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

Art. 14 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al D.lgs 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali e alle indicazioni centrali dell'Anci e del Ministero dell'interno.

ALLEGATO “1”

CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

1. Il/i monitor/s degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti (videocassette o altro) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e degli incaricati del trattamento.
4. La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini è consentito solo:
 - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
 - per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
 - all'Amministratore di Sistema del Comune di San Sperate e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare.
8. Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.
9. Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione di apposito registro, predisposto secondo lo schema qui allegato, nel quale dovranno comunque essere riportati:

- l'identificazione del terzo autorizzato
 - gli estremi dell'autorizzazione all'accesso.
10. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

ALLEGATO “2”

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.
2. L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
3. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
4. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa,
 - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi,
 - presenza di altre persone,
 - attività svolta durante le riprese.
5. Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
6. Il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
7. Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

FAC – SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto, identificato tramite, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. luogo o luoghi di possibile ripresa
.....
.....
2. data di possibile ripresa
3. fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti)
4. abbigliamento al momento della possibile ripresa
.....
.....
5. accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)
.....
.....
6. presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione)
.....
.....
7. attività svolta durante la ripresa
.....
.....
.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti
.....
.....

In fede

(luogo e data)

(firma)

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIDENTE

In data alle ore il/la Sig./Sig.ra

Ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(firma del ricevente la richiesta)

FAC – SIMILE RECLAMO

Al Responsabile trattamento dei dati

.....

Il/La sottoscritto/a, che aveva presentato in data presso
..... una richiesta di accesso alle immagini video che potrebbero
aver registrato miei dati personali presenta reclamo per i seguenti motivi

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

.....
.....

In fede.

(luogo e data)

(firma)

ALLEGATO 3

ELENCO DELLE TELECAMERE E DELLE ZONE VIDEOSORVEGLIATE

sito	LOCALITA'	Q.TA' TELECAMERA	MODELLO
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			